

D.D.G. 450/1.S

02 APR 2020

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D. P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 2590 del 06/05/2019 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive;
- VISTO** il D.A. 4430 del 12.07.2019 registrato dalla Ragioneria Centrale in data 30.08.2019 al n. 5918 che approva il contratto individuale di lavoro del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive Dott. Carmelo Frittitta;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 12/03/2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti Regionali, delle Strutture ed Uffici equiparati;
- VISTO** il D.D.G. n. 3080 del 14/10/2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Rosa Mangia l'incarico di dirigenza del Servizio 1.S – Commercio del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
- VISTO** il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di istruzione professionale, il cui art. 3 ha espressamente individuato, tra le funzioni amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori del commercio;
- VISTO** il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e in modo particolare gli articoli del titolo I – misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;
- VISTA** la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3 prevede, per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione Siciliana, il cui programma deve essere indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore alle attività produttive);
- VISTO** altresì, l'art. 4, comma 2, della citata legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il quale dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore

merceologico alimentare, sono tenuti, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, nonché, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;

VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla disciplina sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

VISTO l'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” con il quale i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;

VISTO in particolare, il comma 6, lettera a), del citato art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 il quale prevede, tra i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, quello di “avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano”;

VISTA la legge 3 maggio 1985, n. 204, recante le norme per la “Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio”, il cui art. 5 ha disposto, tra i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, quello di “avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni”;

VISTO l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 con il quale sono state emanate disposizioni concernenti le “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;

VISTA la legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa alla disciplina della professione di mediatore, il cui art. 2, comma 3, lettera e), prevede per l'esercizio dell'attività il possesso di taluni requisiti tra i quali, in alternativa con altri, quello di “avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante il “Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 dicembre 1990, n. 452, recante “Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione”;

VISTO l'art. 73 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” con il quale, tra l'altro, è stato soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 con il quale sono state emanate disposizioni concernenti le “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;

VISTO il D.A. 581/GAB del 16.12.2014 che disciplina la materia relativa alla organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (sigla AS); b) corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio, di seguito denominati semplicemente “corsi per agenti” (sigla AC); c) corsi preparatori per

l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione, di seguito denominati "corsi per mediatori" (sigla AM);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il DPCM del 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale*;

VISTO il D. L. n.19 del 25 marzo del 2020 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTI i Decreti n°118 del 16.3.2020 e n°122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione dei DPCM del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare l'art. 1 lett. d) del DPCM del 04.03.2020, come modificato dai successivi DPCM, le attività relative ai corsi professionali in aula sono sospese, ad eccezione delle attività in modalità FAD;

CONSIDERATO che la modalità FAD, per l'assenza di qualsiasi interazione fisica, è un valido strumento per evitare il contagio, erogando al contempo l'offerta formativa;

VISTO il D.A. 369/1.S del 30.03.2020 che, in deroga a quanto precedentemente disposto con il DA 581/GAB, consente l'utilizzo della Formazione a distanza FAD in modalità sincrona per l'attivazione dei corsi, previsti dalle convenzioni in corso di validità, fino alla comunicazione di cessata emergenza da parte degli Organi governativi preposti;

VISTO in particolare l'articolo 3 che dispone che con separato provvedimento dirigenziale sono fornite le indicazioni necessarie per l'avvio e la realizzazione dei corsi con modalità FAD;
RITENUTO necessario provvedere a fornire le opportune indicazioni per il riconoscimento dell'offerta formativa erogata con tale modalità;
RITENUTO necessario approvare il modulo predisposto dall'amministrazione "Autodichiarazione utilizzo modalità FAD";
CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21, modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge regionale n.9/2015;

A termine delle vigenti disposizioni di legge

Decreta

Articolo 1

Per le finalità di cui alle premesse, è approvato " l'allegato "A"- Adozione modalità Formazione a distanza – Indicazioni attuative" che fa parte integrante del presente provvedimento e fornisce le indicazioni attuative sulle modalità di realizzazione dei corsi, individuati nelle convenzioni in corso di validità, che possono essere erogati con la formazione a distanza in modalità sincrona fino alla comunicazione di cessata emergenza da parte degli Organi governativi preposti.

Articolo 2

E' approvato il modulo predisposto dall'Amministrazione "allegato "B"-Autodichiarazione utilizzo modalità FAD" che fa parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Attività Produttive come previsto dall'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21, modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge regionale n.9/2015 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Dirigente Generale
Dott. Carmelo Frittitta





Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 1 Commercio

Adozione modalità Formazione a distanza – Indicazioni attuative

I soggetti attuatori di interventi formativi, con Convenzione in corso di validità con l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, secondo quanto disposto dal D.A.581/GAB del 2014, stante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in deroga a quanto precedentemente disposto sulle modalità di realizzazione dei corsi, possono utilizzare la formazione a distanza in modalità sincrona, fino a comunicazione di cessata emergenza da parte degli Organi governativi preposti, come disposto dal D.A 369/1.S del 30.03.2020.

I soggetti attuatori di interventi formativi FAD, fermo restando quanto prescritto con il D.A.581/GAB/2014, devono attenersi alle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:

1. il ricorso alla formazione a distanza deve essere formalizzato dal soggetto attuatore, deputato alla programmazione didattica, prima dell'avvio con tale modalità, attraverso apposita comunicazione inviata al Servizio 1.S Commercio tramite la PEC commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it;
2. la comunicazione, di cui al punto 1, deve essere presentata, in aggiunta alla modulistica vigente approvata con D.D.G. n. 3044/8S del 22 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'art.16 del DA 581/GAB 2014, utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione "Autodichiarazione utilizzo modalità FAD"(All.B).
Il modulo (All.B) è costituito da due sezioni specifiche e rappresentative dello stato corsuale: corsi già avviati e sospesi, in attuazione del DPCM del 4 marzo 2020 e s.m.i. , e corsi da avviare.
Il soggetto attuatore compilerà in tutte le sue parti la sezione relativa allo stato corsuale per il quale comunica l'utilizzo della modalità FAD;
3. nell'autodichiarazione occorre: a) dichiarare l'utilizzo della FAD in modalità sincrona, quale forma di erogazione del servizio formativo, b) indicare la piattaforma utilizzata e c) fornire all'Amministrazione le credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata;
4. il soggetto attuatore, in caso di corso già avviato, in presenza in aula, deve attestare la compatibilità dell'uso della modalità FAD con lo specifico stato di avanzamento del corso e deve indicare i contenuti, le modalità e gli strumenti operativi, la piattaforma didattica e il calendario delle lezioni ancora da svolgere per il completamento delle attività corsuali;
5. il soggetto attuatore, in caso di corso da avviare, deve attestare la compatibilità dell'uso della modalità FAD con il corso e deve indicarne i contenuti, le modalità e gli strumenti operativi, la piattaforma didattica e il calendario delle lezioni da effettuare;
6. al fine del riconoscimento delle attività di formazione a distanza, l'Ente deve assicurare la tracciabilità dell'attività formativa a distanza, mediante l'utilizzo di idonea piattaforma in modalità sincrona (aule virtuali, webinar). La sincronicità della partecipazione deve prevedere il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo, nel rispetto del calendario comunicato, e garantire l'interazione on-line tra docenti e allievi, i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni, come potrebbe accadere in aula in

- presenza;
7. le attività erogate in modalità FAD, tramite media tecnologici, che interessano gruppi remoti, devono essere documentate, come le attività d'aula, attraverso i registri elettronici e didattici. I registri didattici devono essere debitamente compilati e sottoscritti dal direttore del corso. Ai registri devono essere allegate le stampe dei report automatici prodotti dai sistemi informativi idonei a garantire il rilevamento delle presenze degli allievi e dei docenti;
 8. deve essere acquisita idonea liberatoria, finalizzata al trattamento dei dati personali, da parte dei partecipanti al corso per l'utilizzo di FAD;
 9. l'Amministrazione effettuerà in itinere i controlli periodici, in merito alla corretta modalità di attivazione, di svolgimento e di utilizzo del FAD, attraverso l'accesso con le credenziali comunicate;
 10. in sede di controllo dello svolgimento delle attività di cui al punto 8, l'eventuale impossibilità di accesso da parte dell'Amministrazione, per una errata comunicazione delle credenziali da parte dell'Ente attuatore, comporterà la sospensione del corso.

Relativamente alla modalità di effettuazione degli esami finali, l'Amministrazione si riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni ed aggiornamenti.

Dirigente Generale
Dott. Carmelo Frittitta



MODALITA' FAD PER CORSI GIA' AVVIATI

3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

DICHIARA

che la piattaforma utilizzata è la seguente:

che gli strumenti operativi in uso sono:

· che lo stato di avanzamento del corso è compatibile con la FAD; che i titoli dei formatori sono adeguati alle materie insegnate; · che la presente comunicazione di avvio è corredata dal calendario; · di essere consapevole che l'Amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese con la presente richiesta, nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Firma del legale rappresentante

si allega copia del documento di identità in corso di validità

ALL." B "AL DDG N					
Autodichiarazione utilizzo FAD					
corsi autofinanziati: commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it					
Prof. Ente del					
				Al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive Servizio 1.5 - Commercio Via degli Emiri, 45 PALERMO	
OGGETTO: realizzazione attività formativa in modalità FAD per il periodo di sospensione dell'attività didattica prevista dal DPCM del 4/3/2020 e del 9/03/2020 ed eventuali successive proroghe					
Il/La sottoscritto/a	Cognome e nome Leg. rappr.				
nato/a	Luogo di nascita Leg. rappr			Data di nascita	
Codice Fiscale Leg. rappr.					
residente in (indicare il comune di residenza del legale rappresentante)			provincia		
Indirizzo residenza Leg. rappr.					
Denominazione Soggetto proponente					
costituito il	Data cost.	Cod. Fisc.	avente natura giuridica di:		
Natura giuridica del Soggetto proponente					
con sede legale in	Comune sede legale Soggetto proponente			CAP	
Indirizzo sede legale Soggetto proponente					
numero telefono		numero cellulare			
Posta Elettronica Certificata					
Codice Identificativo Soggetto proponente					
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità con sede in: (indirizzo della sede operativa)					
CAP		Comune della sede operativa		n. telefono	
Titolo del corso					
Data stipula e scadenza Convenzione					
CALENDARIO LEZIONI					
MATERIA	GIORNO	N.ORE	DALLE ORE	ALLE ORE	
N°					
COMUNICA					
che saranno erogate in modalità FAD SINCRONA n° ore.					
A tal fine, riporta di seguito l'elenco definitivo degli allievi che parteciperanno alla FAD					
N°	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Codice Fiscale	ore da svolgere
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

MODALITA' FAD CORSI DA AVVIARE

18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
D I C H I A R A					
che la piattaforma utilizzata è la seguente:					
· che username e password riservate all'Amministrazione sono le seguenti:					
che gli strumenti operativi in uso sono:					
· che lo stato di avanzamento del corso è compatibile con la FAD; che i titoli dei formatori sono adeguati alle materie insegnate; · che la presente comunicazione di avvio è corredata dal calendario; · di essere consapevole che l'Amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese con la presente richiesta, nelle modalità previste dalla normativa vigente.					
Firma del legale rappresentante					

si allega copia del documento di identità in corso di validità